



Comune di Santo Stefano del Sole

Provincia di Avellino

ORDINANZA N. 21 DEL 16/11/2020

OGGETTO: Misure cautelari volte al contenimento del rischio contagio da Covid-19 - Chiusura al pubblico del **CIMITERO COMUNALE** e del **CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA)**.

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

VISTO lo stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri, prorogato al 31.01.2021 giuusto D.P.C.M. del 07/10/2020;

VISTO le Ordinanze Regionali numeri 80, 81, 82, 83 ed 85 rispettivamente de' 16, 19, 20, 22 e 26 Ottobre 2020 con valenza su tutto il territorio regionale;

DATO ATTO che vi è una particolare diffusione dell'epidemia che interessa tutto il territorio della Regione Campania che, pertanto, si devono evitare gli assembramenti per contenere il contagio;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto, a mente del quale al punto"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.",

ORDINA

A far data dal giorno **17 NOVEMBRE 2020** e fino a revoca della presente la **CHIUSURA** al pubblico del **CIVICO CIMITERO COMUNALE** e del **CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA)** di questo Comune .

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del comune e sito Web istituzionale;

La trasmissione della stessa:

- Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Alla Stazione dei C.C. di Salza Irpina.

Di dare atto:

che il presente provvedimento è adottato a tutela della salute pubblica e a scopo meramente precauzionale al fine di poter consentire alle Autorità Sanitarie di porre in essere tutte le iniziative previste dal protocollo del Ministero della Salute.

che Il medesimo provvedimento non necessita di un preventivo Avvio di Procedimento poiché viene emanato a tutela della pubblica e privata incolumità e per tali motivi riveste carattere di urgenza ed indifferibilità.

SI PRECISA CHE

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: - ricorso al Prefetto, entro 30 gg ovvero - ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



**IL SINDACO
RAG. URCIUOLI FRANCESCO**